

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 8-484

Approvazione, ai sensi dell'articolo 5 della Legge regionale 6 giugno 2023, n. 8, delle Linee guida regionali per i Consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi (CCRR). Istituzione, ai sensi dell'articolo 4 della L.R.8/2023, del registro regionale dei CCRR e approvazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento.



Seduta N° 32

Adunanza 06 DICEMBRE 2024

Il giorno 06 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 09:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 8-484/2024/XII

OGGETTO:

Approvazione, ai sensi dell'articolo 5 della Legge regionale 6 giugno 2023, n. 8, delle Linee guida regionali per i Consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi (CCRR). Istituzione, ai sensi dell'articolo 4 della L.R.8/2023, del registro regionale dei CCRR e approvazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento

A relazione di: Marrone

Premesso che:

la Legge regionale 6 giugno 2023, n. 8, "Promozione dell'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi per la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa delle comunità locali" dà attuazione al dettato della Convenzione dell'ONU e alle indicazioni del rapporto del Centro di Ricerca Unicef, nel quale viene prevista l'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi;

l'articolo 4 della citata Legge regionale 6 giugno 2023, n. 8, stabilisce al comma 2, fra i compiti della Regione, il censimento dei CCR in un Registro ufficiale regionale;

l'articolo 5 della citata Legge regionale 6 giugno 2023, n. 8 prevede che la Giunta regionale approvi specifiche linee guida di programmazione e sviluppo dei CCR, informati gli enti locali e la commissione consiliare competente, in modo da uniformare i requisiti minimi sull'intero territorio regionale e migliorare la diffusione dei CCR, la qualità dei processi partecipativi, il rafforzamento dei legami con le istituzioni comunali e sovracomunali, gli scambi con altre realtà regionali.

Dato atto che:

il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale-Direzione Welfare ha avviato nel 2023 un Tavolo di coordinamento regionale con i Comuni presso cui è già stato istituito un CCR o che fossero interessati alla sua istituzione, invitando all'adesione tutti i comuni che avevano preso parte alla prima ricognizione informale dei CCR presenti sul territorio regionale;

il tavolo si è riunito in modalità online, con una buona partecipazione dei comuni interessati, nel periodo dicembre 2023-luglio 2024 e che tutti i comuni aderenti alla rilevazione hanno ricevuto la documentazione elaborata nell'ambito del tavolo, al fine di presentare le loro proposte;

il Tavolo di coordinamento ha valutato l'opportunità di denominare i Consigli Comunali nel modo seguente: "CCRR- Consigli Comunali delle ragazze e dei ragazzi".

Preso atto che:

il Tavolo di coordinamento ha elaborato la proposta di Linee guida previste dall'articolo 5 della citata Legge regionale 6 giugno 2023, n. 8, contenute nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposte alla luce della ricca e diversificata esperienza dei numerosi comuni piemontesi che hanno già costituito i CCR e nel rispetto dell'autonomia dei comuni stessi, per tutto quanto non viene codificato nelle stesse;

le Linee Guida di cui all'Allegato A intendono si intende offrire ai comuni interessati a promuovere e consolidare i Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze, una cornice generale per lo sviluppo dell'iniziativa al fine di assicurare alcuni elementi minimi omogenei in ambito regionale, con riferimento in particolare ai seguenti temi:

- ambiti di competenza e temi di intervento dei CCR;
- modalità istitutive, a livello comunale o sovracomunale;
- organi e funzionamento;
- istituzione e modalità di funzionamento della rete regionale dei CCR;

il Tavolo di coordinamento, inoltre, ha condiviso l'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisce le modalità di iscrizione al Registro regionale, istituito presso il Settore A2202A, Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, responsabile del procedimento e competente all'adozione degli atti necessari per all'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento;

Dato atto che sono stati informati gli enti locali (nota prot.n. 48340 del 13.11.2024) e la Commissione consigliare competente in data 21.11.2024;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto il provvedimento non comporta il trasferimento di risorse a favore di enti esterni e le attività di competenza regionale sono svolte attraverso l'ordinaria dotazione di risorse umane e strumentali del Settore competente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

La Giunta regionale, a voti unanimi,

Visto l' art. 1. comma 1 della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia;

Visto il rapporto del Centro di Ricerca Unicef denominato “Costruire città amiche delle bambine e dei bambini – nove passi per l'azione, nel quale viene prevista l'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi (CCR);

Vista la Legge regionale 6 giugno 2023, n. 8, “Promozione dell'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi per la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa delle comunità locali” che dà attuazione al dettato della Convenzione dell'ONU e alle indicazioni del rapporto del Centro di Ricerca Unicef sopra menzionato;

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 5 della Legge regionale 6 giugno 2023, n. 8, le Linee guida dei Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in modo da uniformare i requisiti minimi sull'intero territorio regionale e migliorare la diffusione dei CCRR, la qualità dei processi partecipativi, il rafforzamento dei legami con le istituzioni comunali e sovracomunali, gli scambi con altre realtà regionali;

2. di istituire, ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 6 giugno 2023, n. 8, il Registro regionale dei Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi, nonché di approvare i requisiti e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dello stesso, secondo quanto previsto all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di individuare nel Settore Politiche per i bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Direzione Regionale Welfare la struttura regionale responsabile del procedimento e competente all'adozione degli atti necessari per all'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento;

4. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Allegato

LINEE GUIDA REGIONALI

PER I CONSIGLI COMUNALI DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

Introduzione

La Regione Piemonte, riconoscendo l'importanza di rispettare il diritto di bambini, bambine, ragazzi e ragazze a esprimere le loro opinioni, creando contesti in cui queste vengano prese in considerazione dagli adulti, con la legge n. 8 del 2023 recante *Promozione dell'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi per la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa delle comunità locali*, ha inteso favorire e promuovere i Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi (di seguito CCRR) quale strumento di cittadinanza attiva, educazione civica, conoscenza delle risorse del territorio e partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

Con le presenti Linee Guida si intende offrire una cornice generale per lo sviluppo delle iniziative dei Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi, al fine di assicurare alcuni elementi minimi omogenei in ambito regionale.

Allo scopo di valorizzare e armonizzare le buone prassi già esistenti e garantire che vengano mantenute le peculiarità dei singoli CCRR, per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti linee guida, si rinvia ai Regolamenti che le amministrazioni comunali hanno adottato/adotteranno in sede di costituzione dei rispettivi CCRR, al fine di renderli rispondenti e funzionali alle esigenze delle realtà territoriali di cui sono espressione.

1. Ambiti di competenza e temi di intervento dei CCRR

Il CCRR ha funzioni propositive e consultive. Elabora e formula proposte tramite pareri, deliberazioni e altre modalità equivalenti nell'interesse del mondo giovanile e della comunità locale in generale.

Il CCRR si occupa dei seguenti temi (individuati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):

- politica ambientale,
- sport,
- tempo libero,
- rapporti con l'associazionismo,
- cultura e spettacolo,
- servizi educativi,
- beni e spazi pubblico,
- diritti,
- rapporti intergenerazionali ed interculturali,
- rapporti con organizzazioni nazionali o internazionali.

Il CCRR, in relazione ai propri progetti, formula proposte agli Organismi Scolastici per il miglioramento delle attività didattiche e educative; sottopone al Consiglio Comunale degli Adulti esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile e può proporre al Presidente del Consiglio del Comune di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione.

Inoltre, il CCRR può attivare e consolidare i rapporti con le realtà del territorio, proponendo attività in collaborazione con la Comunità Educante, con gli enti del Terzo Settore e altri soggetti pubblici e privati che abbiano la finalità di coinvolgere le nuove generazioni nelle politiche di crescita e di sviluppo della comunità.

2. Modalità istitutive dei CCRR

Fatti salvi i CCRR già costituiti alla data di emanazione delle presenti Linee Guida, il CCRR viene costituito con deliberazione del Consiglio Comunale o, in via subordinata sulla base delle valutazioni del Comune interessato, con deliberazione della Giunta regionale.

Qualora si tratti di un CCRR sovracomunale, esso è istituito dai Comuni interessati in forma associata, tramite appositi accordi (con i quali identificare anche le modalità di elezione e gestione del CCRR) e la formalizzazione con deliberazioni dei rispettivi Consigli.

L'approvazione della deliberazione istitutiva del CCRR da parte delle amministrazioni comunali è condizione vincolante ai fini dell'accesso ai contributi ai sensi della L.R. n. 8/2023.

3 . Regolamento dei CCRR

Il CCRR opera sulla base di un Regolamento adottato e approvato dal Consiglio Comunale del Comune interessato sulla base di una proposta approvata dal CCRR stesso.

Il Regolamento definisce nel dettaglio modalità di elezione, funzionamento, compiti, rappresentanza e rapporti con i soggetti terzi. Inoltre stabilisce il numero massimo di Consiglieri che di norma non può superare il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio comunale degli Adulti.

Il Regolamento del CCRR individua le modalità di raccordo con l'Amministrazione comunale e tutti i soggetti con cui il CCRR potrà interfacciarsi per lo svolgimento delle proprie attività.

Il Regolamento può prevedere l'inserimento della figura del tutor facilitatore che operi quale coordinatore del CCRR e dei rapporti fra le istituzioni scolastiche e politico-amministrative.

Qualora il Regolamento disciplini il funzionamento di un CCRR sovracomunale, esso deve essere predisposto con il coinvolgimento di tutti i Comuni interessati e approvato da ciascuno da essi.

4. Eleggibilità e modalità di elezione

Di norma sono eleggibili i minori che frequentino dal terzo anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di I grado.

Qualora nel Comune in cui insiste il CCRR fosse presente solo la scuola primaria, è possibile la costituzione del Consiglio anche con soli componenti frequentanti il primo ciclo della scuola dell'obbligo.

Tutti gli alunni delle scuole coinvolte possono esprimere il proprio voto, indipendentemente dalla classe frequentata e fatte salve eventuali indicazioni differenti previste nel rispettivo regolamento comunale.

Qualora nel Comune non siano presenti istituti scolastici, il CCRR può comunque essere costituito, con il coinvolgimento dei minori e delle minori residenti e domiciliati nel comune, di età preferibilmente compresa tra i 6 ed i 14 anni, con le modalità individuate dal rispetto regolamento comunale.

Le procedure relative alle elezioni dei consiglieri, presentazione delle candidature, formazione delle liste, campagna elettorale, svolgimento delle votazioni sono individuate dall'amministrazione comunale in collaborazione con gli istituti scolastici e con i soggetti del terzo settore interessati, secondo modalità specificate dal Regolamento di cui al paragrafo 3.

All'interno dei singoli Regolamenti, è possibile prevedere, quale sistema di elezione, la possibilità di votare una lista di candidati, piuttosto che un singolo candidato.

Le ragazze e i ragazzi possono organizzare la campagna elettorale presentando e promuovendo il proprio programma e realizzando i propri slogan in autonomia e con il supporto e il coordinamento del corpo insegnante.

5. Organi e funzionamento dei CCRR

I componenti del CCRR rimangono in carica per la durata di due anni scolastici, salvo che non sia diversamente previsto nel regolamento istitutivo: la durata in carica dei componenti dei CCRR è definita nei rispettivi regolamenti comunali e può essere di durata inferiore o superiore ai due anni scolastici, alla luce delle specifiche caratteristiche della realtà locale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

Il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi si riunisce con una periodicità stabilita nei singoli regolamenti comunali, di norma almeno 2 volte l'anno.

Nella sua prima seduta il CCRR procede all'elezione del Sindaco dei ragazzi. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Sarà eletto chi riceverà almeno la maggioranza dei voti, assoluta o relativa, secondo le modalità previste dal rispettivo regolamento.

Potrà, inoltre, procedere alla nomina dei componenti della Giunta, delle Commissioni consiliari e del Vicesindaco, qualora previsti.

Il Vice-Sindaco coadiuva il Sindaco e lo sostituisce in caso di necessità.

Il CCRR collabora con il Sindaco e gli Assessori del Comune e partecipa alle manifestazioni pubbliche.

Qualora il Sindaco abbia terminato il ciclo scolastico prima della conclusione del proprio mandato, e pertanto non possa più ricoprire tale carica, verrà sostituito d'ufficio dal Vice-Sindaco fino all'individuazione di un nuovo Sindaco, con le modalità previste dal regolamento.

Tra i consiglieri del CCRR può essere eletto un segretario che ha il compito di verbalizzare le sedute del CCRR e le eventuali riunioni che coinvolgono il CCRR.

6. Registro regionale dei CCRR e rapporti con la Regione

Il provvedimento comunale di istituzione del CCRR nonché le informazioni inerenti la composizione, il funzionamento e i nominativi dei referenti devono essere comunicati al competente Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Direzione Welfare della Regione Piemonte (indirizzo PEC: famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it), ai fini dell'inserimento nel Registro Regionale dei CCRR secondo le modalità stabilite nell'Allegato B, che forma parte integrante della deliberazione di approvazione delle presenti linee guida.

Ogni variazione successiva deve essere tempestivamente comunicata.

7. Rete Regionale dei CCRR

I CCRR partecipano a tutte le iniziative promosse dalla Rete Regionale istituita con il provvedimento di approvazione delle presenti linee guida ai sensi dell'art 4 della L.R. 8/2023.

La Rete Regionale è composta da almeno un rappresentante per ciascun CCRR istituito ed operativo in Piemonte, cui si aggiungono n. 2 rappresentanti del Settore competente della Direzione Regionale Welfare, che assicurano la funzione di coordinamento e segreteria della rete.

I principali compiti della Rete Regionale comprendono:

-supporto all'implementazione del registro regionale dei CCRR ed alla sua diffusione, al fine del primo popolamento dello stesso e del successivo periodico aggiornamento,

-attività di supporto informativo ai CCRR,

-promozione di iniziative periodiche di raccordo e confronto tra i CCRR,

-promozione di forme di partenariato tra i CCRR per l'implementazione delle loro attività e per il reperimento di fondi destinati alla realizzazione di progetti comuni;

-proposta di momenti e percorsi di scambio con altre realtà regionali.

La Rete Regionale dei CCRR si riunisce di norma almeno due volte l'anno, in presenza o da remoto, con la possibilità di istituire gruppi tematici di approfondimento.

La partecipazione è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

8. Giornata Regionale dei CCRR

I CCRR partecipano alla Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi, di cui all'articolo 6 della LR n. 8/2023, istituita per il 4 dicembre di ogni anno per promuovere la cittadinanza attiva, l'educazione civica, la conoscenza delle risorse del territorio e il coinvolgimento delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

La Giornata Regionale si svolge secondo le modalità annualmente individuate dalla Giunta Regionale.

9. Pagina web dei CCRR

I CCRR sono invitati a informare il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Direzione Welfare della Regione Piemonte (indirizzo mail: consigli.ragazzi@regione.piemonte.it) con riferimento a iniziative, progetti e attività svolte nei loro ambiti di competenza, ai fini della pubblicazione nella pagina Web relativa ai CCRR, che sarà inserita sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

Requisiti e Modalità per l'iscrizione la tenuta e l'aggiornamento al Registro regionale dei CCRR-Consigli regionali delle ragazze e dei ragazzi

1. Registro regionale dei CCRR-Consigli regionali delle ragazze e dei ragazzi

Il Registro regionale dei CCRR-Consigli regionali delle ragazze e dei ragazzi è istituito presso la Direzione Regionale Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento continuo, in raccordo con l'istituenda Rete Regionale dei CCRR, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett b) della LR n. 8/2023.

L'iscrizione al Registro, ad avvenuta operatività dello stesso, è condizione per accedere ai bandi annuali pubblicati dalla Giunta regionale, a far data dall'anno 2025, a sostegno dei progetti proposti dai Comuni titolari dei CCRR, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 8/2023.

2. Requisiti per l'iscrizione al Registro

Possono iscriversi al Registro, i Comuni titolari dei CCRR comunali o sovra comunali che siano stati formalmente istituiti con apposita deliberazione, così come previsto dalle Linee Guida.

3. Procedure per l'iscrizione al Registro

La scheda di iscrizione al Registro regionale deve essere trasmessa compilata in tutte le sue parti alla Regione Piemonte – Direzione Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale tramite posta elettronica al seguente indirizzo: consigli.ragazzi@regione.piemonte.it

Le modalità procedurali per la compilazione e la trasmissione delle istanze sono disciplinate dalla modulistica predisposta dalla competente Direzione regionale che sarà disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Le istanze di iscrizione al registro dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. istanza di iscrizione, redatta unicamente sul modello predisposto dall'amministrazione regionale,
- b. copia del provvedimento deliberativo comunale/dei comuni aderenti di costituzione del CCRR,
- c. copia del regolamento di funzionamento del CCRR.

Il Comune o i Comuni interessati riceveranno debita comunicazione dell'avvenuto inserimento del CCRR nel registro regionale.

Ai fini dell'aggiornamento del registro di cui all'art 1, il Comune comunica tempestivamente all'indirizzo e- mail di cui sopra, le variazioni dei dati inerenti il CCRR.

4. Iscrizione al registro regionale

L'iscrizione al registro è disposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della Direzione Welfare, con determinazione del Dirigente del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, da notificare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con avviso di ricevimento al soggetto interessato.

Le istruttorie non perfezionate a seguito di comunicazione con richiesta di integrazione da parte della competente Direzione, si considerano decadute nei termini di legge in materia di procedimenti amministrativi, scaduti i quali il Dirigente del Settore competente adotterà un provvedimento di diniego sull'istanza di iscrizione.

Ai sensi della legge n. 241/90 e s. m. i., il responsabile del procedimento d'iscrizione è individuato nel Dirigente pro-tempore del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

5. Cancellazione dal registro regionale

Nel caso in cui i Comuni perdano uno dei requisiti previsti, l'Amministrazione regionale avvia d'ufficio il procedimento di cancellazione dal registro stesso, previa diffida scritta ed assegnazione di un termine per regolarizzare o per ripristinare il possesso cumulativo dei requisiti necessari.

Decorso il termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento, lo stesso si conclude con l'adozione di un provvedimento di cancellazione dal registro regionale.

Nel caso in cui i comuni iscritti al registro presentino richiesta scritta e motivata di cancellazione dal registro, l'Amministrazione regionale avvia il procedimento di cancellazione che si conclude, entro il termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento, con l'adozione di un provvedimento di cancellazione dal registro regionale.

6. Pubblicità del registro regionale

L'estratto dei Comuni iscritti nel registro regionale con i rispettivi CCRR è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con i relativi aggiornamenti. Per il primo anno di operatività, la prima pubblicazione avviene entro la fine del mese di ottobre 2025.